

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO

Sussidio per i fedeli

a cura degli operatori del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese



Indice

- 5 Prefazione di mons. Roberto Repole, Arcivescovo Moderatore
- 7 Introduzione di don Ettore Signorile, Vicario Giudiziale
- 9 Alcune domande e risposte per conoscere la realtà dei Tribunali Ecclesiastici (a cura degli operatori del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese)
- 15 Per evitare che le parole complichino le cose – Glossario
- 19 Lo svolgimento dei processi più brevi
- 21 Presentazione a cura del CODAFEP
- 22 Elenco degli Avvocati ecclesiastici
- 25 Nullità del matrimonio canonico: aspetti pastorali e giuridici (Prof. Padre Manuel Jesús Arroba Conde)
 - Il desiderio di famiglia
 - Il matrimonio: bene sociale e personale
 - Senso vocazionale della protezione giuridica del matrimonio canonico
 - Il fallimento coniugale
 - Gli atteggiamenti pastorali di fronte alle esperienze di fallimento coniugale
 - Lettura pastorale dei motivi di nullità
 - Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la libertà
 - Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la disponibilità personale
 - Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la capacità psicologica
 - Altri motivi di nullità di minor rilievo nell'azione pastorale
 - Informazioni pastorali sul processo di nullità

Prefazione



Non posso che esprimere una sincera gratitudine per l'elaborazione di questo testo, rivolto a informare e rendere più consapevoli i fedeli riguardo la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico. Il mio ringraziamento va a coloro che si sono impegnati nella stesura del sussidio, così come a tutti gli operatori del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, che prestano il loro servizio con cura e dedizione.

Il frutto del lavoro che ci viene consegnato dagli esperti di diritto permette di condividere con i parroci, gli operatori di pastorale familiare e, in modo più ampio, con i fedeli una guida semplice e di immediata comprensione, in grado di offrire a chiunque lo desideri la possibilità di orientarsi entro tematiche che spesso appaiono aride o poco comprensibili a molti.

Il libretto è concepito pensando ai coniugi che hanno sperimentato il fallimento della propria unione matrimoniale, portatori di sofferenze profonde, che talora possono maturare convinzioni scorrette riguardo l'attività del Tribunale Ecclesiastico, nell'idea che sia molto difficile, se non impossibile, ottenere "l'annullamento del matrimonio".

Il mio auspicio è che il presente sussidio possa concorrere a rafforzare, orientare e far convergere le cure pastorali e giudiziali, in termini di accoglienza, ascolto ed accompagnamento, verso le famiglie ferite e bisognose del "balsamo della misericordia" (papa Francesco, *Inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022).

† **Roberto Repole**
Moderatore Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese
Arcivescovo Metropolitana di Torino
Vescovo di Susa



Introduzione del Vicario Giudiziale



Questo strumento vuole essere un mezzo per un servizio ai fedeli, in primo luogo per i parroci e gli operatori della pastorale familiare. Le informazioni in esso contenute e le domande abbastanza consuete, riprendono alcuni dei luoghi comuni. Le conseguenti risposte hanno lo scopo di offrire le prime indicazioni generali sull'operato del Tribunale Ecclesiastico in ambito matrimoniale.

Il Santo Padre più volte ha richiamato all'esigenza di *“una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per offrire l'opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale”*.

Recentemente, nell'ultima allocuzione alla Rota, il Papa ha ribadito nuovamente le finalità della sua riforma processuale. *“Come ho affermato nel proemio del Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, la finalità è di favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»*.”

Per andare in questa direzione occorre una vera *sinergia pastorale* che realizzi quei percorsi di accompagnamento che permettono la comprensione del significato e la funzione delle dichiarazioni di nullità. Si tratta di partire da un contesto marcatamente sinodale per non rimanere al livello di una *“teoria”* che non va al di là del *“si dovrebbe fare così”*.

Ci siamo fatti aiutare, inserendo in questo agile ed essenziale strumento, dall'apporto di un canonista amato e conosciuto da tutti noi, il Prof. Manuel Jesús Arroba Conde che vogliamo ricordare con affetto a meno di un anno dalla sua dipartita. È un modo per venerare il maestro che tanti di noi hanno apprezzato e per me l'occasione per sentire vicino l'indimenticabile amico.

Il legislatore universale ha emanato il 15 agosto 2015 una riforma del processo matrimoniale che ha offerto ai Vescovi *“in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana”*.

In questo difficile compito si inserisce il lavoro del Tribunale Interdiocesano Piemontese costituito dai Vescovi il 21 dicembre 2018. Si tratta di un lavoro non formalistico o inquisitorio perchè anche la pastorale giudiziale si basa su un autentico discernimento.

Ci ricorda ancora Papa Francesco: *“Raggiungere la certezza morale sulla nullità, superando nel caso concreto la presunzione di validità, implica portare a termine un discernimento a cui tutto il processo, specialmente l’istruttoria, è ordinato. Tale discernimento costituisce una grande responsabilità che la Chiesa vi affida, perché influisce fortemente sulla vita delle persone e delle famiglie”.*

Come ci ricorda il documento *“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”* dei Vescovi Piemontesi: *“il discernimento dunque, non può ridursi ad un atto istantaneo, e non può risolversi nella domanda di accesso ai sacramenti, magari in occasioni particolari, ma è un percorso che mira a formare un giudizio retto da parte della coppia sulla condizione e sui passi da compiere verso una conversione che porti all’integrazione con la Chiesa”.*

Il tribunale è uno di questi strumenti, non l’unico, ma ancora fondamentale per la vita dei fedeli e delle loro famiglie, come ha ricordato il Papa sempre nell’ultimo recentissimo discorso alla Rota Romana: *“Allo stesso tempo, l’aver sottolineato l’importanza della misericordia nella pastorale familiare, come ho fatto in particolare con l’Esortazione apostolica Amoris laetitia non diminuisce il nostro impegno nella ricerca della giustizia per quanto riguarda le cause di nullità. Al contrario, proprio alla luce della misericordia, verso le persone e le loro coscienze, è importante il discernimento giudiziale sulla nullità”.*

Don Ettore SIGNORILE
Vicario Giudiziale

Alcune domande e risposte per conoscere la realtà dei Tribunali Ecclesiastici

Qual è la visione del matrimonio secondo la Chiesa Cattolica?

I documenti del magistero della Chiesa, la teologia, il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Codice di diritto canonico descrivono il matrimonio come un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole. Le sue proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità.

Il patto coniugale tra un uomo e una donna giuridicamente abili sorge dal loro consenso legittimamente manifestato. Essi si danno e si accettano reciprocamente per "costruire" insieme il matrimonio e il loro patto è indissolubile. Quando tale patto sorge tra due battezzati è sacramento e nessuna autorità umana può sciogliere questo matrimonio.

Esprime in modo chiaro questa realtà il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1640: *«Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina».*

Possiamo parlare di annullamento del matrimonio?

No, non esiste l'annullamento del matrimonio. Infatti con il termine "annullamento" si indica il togliere valore ed efficacia a un atto che per se stesso possiede valore ed efficacia.

In riferimento al matrimonio, questo significherebbe che, di fronte a un consenso matrimoniale valido, dal quale è sorta una realtà indissolubile, come il matrimonio nel suo svolgersi, la Chiesa verrebbe meno al suo compito e non rispetterebbe l'indissolubilità del vincolo.

Quello che comunemente è chiamato "annullamento del matrimonio", in realtà, è una dichiarazione di nullità del matrimonio.



La Chiesa dichiara che un matrimonio non è valido; non scioglie il matrimonio, ma si limita semplicemente a constatare e a dichiarare che il consenso di uno o di entrambi i nubendi non è valido e quel legame non è mai sorto, era soltanto apparente.

La dichiarazione di nullità del matrimonio intacca la proprietà dell'indissolubilità del matrimonio?



Certamente no, anzi rafforza la consapevolezza della Chiesa circa l'indissolubilità del matrimonio; il matrimonio celebrato validamente è indissolubile.

Tuttavia se non c'è un consenso valido, non c'è neppure un valido matrimonio; manca la realtà che deve essere indissolubile. Comprendiamo bene, allora, la differenza esistente tra la dichiarazione di

nullità del matrimonio e il divorzio civile. Mentre con la dichiarazione di nullità la Chiesa dichiara, dopo un'accurata indagine, che il matrimonio non è mai esistito validamente, perché gravemente viziato all'origine, con il divorzio lo stato riconosce la volontà dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio. In altri termini la dichiarazione di nullità non è un «*divorzio cattolico*», perché non scioglie il matrimonio, ma riconosce il dato di fatto che un matrimonio non è mai esistito validamente.

Dichiarando la nullità dei matrimoni fin dall'origine invalidi, la Chiesa adempie ad un dovere di giustizia: se da un lato essa non può sciogliere ciò che Dio ha unito, dall'altro però non può costringere a rimanere uniti coloro che, dopo un'accurata indagine, risultano essere solo «apparentemente» sposati, perché fin dall'origine esisteva un grave difetto nel loro matrimonio.

Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio?

L'effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella possibilità, che viene data generalmente alle parti, di essere libere di celebrare validamente un nuovo matrimonio religioso, qualora lo desiderino. In tal modo, le persone che hanno iniziato una nuova relazione hanno la possibilità di celebrare il nuovo matrimonio in Chiesa, di accedere ai sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia e di essere padrini o madrine nella celebrazione del sacramento del Battesimo e della Confermazione.

Ci sono conseguenze per eventuali figli?

I figli nati nel corso del primo matrimonio, dichiarato successivamente nullo, non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Essi vengono considerati figli legittimi. Va anche ricordato che nella Chiesa non c'è differenza tra figli nati all'interno del sacramento del matrimonio e figli nati al di fuori di questo.

La dichiarazione di nullità non cancella la storia di due persone e il loro vissuto. Anche se il loro matrimonio viene dichiarato nullo, continua ad esistere la memoria, lieta e dolorosa, degli eventi vissuti assieme e di quanto insieme si è fatto. Non si nega la relazione vissuta, con il carico umano ed emozionale che essa ha comportato. Non si ricerca neppure la colpa morale, dell'uno o dell'altro coniuge. Ci si propone, per amore della verità, di valutare se il loro consenso matrimoniale sia stato valido, oppure no.



Cosa si deve fare per verificare la validità del proprio matrimonio?



Chi desidera fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale precedente può chiedere informazioni al proprio parroco, alla Curia diocesana o ad altri organismi diocesani o interdiocesani che offrono alle persone separate o alle coppie in crisi *“un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione”* in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr., artt. 2-3 MIDI).

Le persone possono anche rivolgersi direttamente ad un addetto alla consulenza (un avvocato) messo a disposizione dal Tribunale, il cosiddetto Patrono stabile; oppure possono rivolgersi ad un *Patrono di fiducia* (anch'egli avvocato) abilitato ad esercitare presso il Tribunale ecclesiastico, cioè iscritto nell'albo degli avvocati ecclesiastici per la propria regione.

Insieme al Patrono, sia stabile che di fiducia, la persona interessata analizza nel dettaglio la propria vicenda coniugale, soprattutto con riferimento al periodo precedente al matrimonio.

Se emergono motivi che consentono l'introduzione di una causa di nullità, si presenta una domanda (il cosiddetto "*libello*") al Tribunale Ecclesiastico competente. Una volta introdotta la causa e accettato il libello, inizia il cosiddetto "processo", che non è volto alla ricerca di eventuali colpe nell'andamento della relazione, ma alla ricerca della verità della situazione matrimoniale.

Nel corso del processo viene data la possibilità ad entrambi i coniugi di esprimere la loro versione dei fatti in riferimento al periodo del fidanzamento e del matrimonio. Vengono interpellati anche dei testimoni – di solito familiari e amici dei coniugi – che aiutano a fare maggiore chiarezza sulla vicenda che si è chiamati ad esaminare. Naturalmente, vista l'importanza e la delicatezza dell'argomento, si richiede da parte di tutti l'impegno di dire la verità. Inoltre, tutto quello che si apprende viene trattato con la dovuta riservatezza, rispettando la *privacy* delle persone.

Al termine di questa raccolta delle prove, un "*Collegio*" composto da tre giudici deve decidere sulla validità o nullità del matrimonio. Qualora si decida che il matrimonio è nullo la causa si conclude, poiché non è più necessario che essa riceva la conferma in appello da un altro Collegio di tre giudici, come si richiedeva prima della riforma voluta da Papa Francesco. Tuttavia, la parte gravata dalla decisione o che non accetta la sentenza definitiva di primo grado può sempre fare appello al Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, oppure rivolgersi direttamente al Tribunale apostolico della Rota Romana che spesso viene ancora chiamata "Sacra Rota".

Quanto dura una causa di nullità di matrimonio?



Ogni causa presenta le sue particolarità. Oggi il "*processo ordinario*" dura circa un anno, mentre prima della riforma i tempi si aggiravano intorno ai due anni. Tuttavia alcune cause ordinarie possono richiedere tempi più lunghi, qualora ad esempio uno dei due coniugi si opponga al procedimento, oppure siano necessarie perizie psicologiche, oppure la causa presenti delle situazioni complesse da accertare, che richiedono tempi necessariamente più lunghi. In ogni caso, l'impegno comune a cui si tende è quello di coniugare sempre la ricerca della giustizia con la giusta celerità nel dare una risposta alla domanda di nullità.

Il processo cosiddetto “*più breve*”, introdotto con la riforma di Papa Francesco, può durare presumibilmente quattro o cinque mesi.

Esso tuttavia si può celebrare solo a determinate condizioni e cioè che la domanda sia proposta o condivisa da entrambi i coniugi e ricorrano circostanze di fatti e di persone che non richiedano una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità. In questo processo il giudice che decide è il Vescovo della diocesi, competente a norma del diritto.

È vero che solo i ricchi possono chiedere la nullità del matrimonio?

È purtroppo diffusa la diceria che chiedere la nullità del matrimonio sia qualcosa di possibile solo per persone ricche con ingenti disponibilità economiche. Non c'è nulla di più falso! Infatti dal 1998 è in vigore una normativa della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che disciplina questa materia con norme comuni per tutta l'Italia.

Anzitutto va detto che il costo che un fedele deve sostenere per una causa di nullità riguarda due voci: il contributo richiesto dal Tribunale ecclesiastico per le spese processuali e l'onorario del Patrono, cioè l'esperto che assiste il fedele nell'introdurre la causa e nel corso del processo canonico.



È però importante tenere presente che le norme della CEI si sono ispirate al principio fondamentale per cui la dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale, che riguarda la vita cristiana dei fedeli. Per questo la Chiesa si preoccupa affinché il contributo economico richiesto per le spese processuali e per l'assistenza da parte di un *Patrono* non allontani i fedeli che intendono chiedere la verifica della validità o meno del loro matrimonio. Quindi chi si trovasse in serie e documentate difficoltà economiche può sempre avvalersi sia dell'esenzione totale o parziale dalle spese processuali, o della loro rateizzazione, sia dell'assistenza gratuita da parte del *Patrono stabile* del Tribunale ecclesiastico. Inoltre è possibile essere ammessi al gratuito patrocinio di un avvocato d'ufficio incaricato dal Tribunale stesso.

Oggi, dunque, nessuno è privato della possibilità di accedere alla dichiarazione di nullità del matrimonio per motivi economici. La conferma sta nelle molte coppie che hanno ottenuto la sentenza di nullità usufruendo di queste forme di aiuto.

Quali sono, dunque, i costi che il fedele deve sostenere per un processo matrimoniale?

Chi promuove la causa (cosiddetto “*Attore*”) deve versare al Tribunale ecclesiastico all'inizio del processo la somma di euro 525,00. L'altro coniuge

(cosiddetto “*Convenuto*”), se non si costituisce con un proprio Patrono, non deve nulla al Tribunale. Gli è richiesto un contributo di euro 262,50 esclusivamente nel caso in cui si costituisca con un proprio Patrono. Anche il *Convenuto* può chiedere l’esonazione, la riduzione o la rateizzazione del contributo così come il gratuito patrocinio.

Queste somme sono un contributo del fedele alle spese ben più ingenti che la Chiesa deve sostenere per un processo matrimoniale, spese che si aggirano sui 3.000,00 euro per ogni causa. Proprio per venire incontro alle necessità spirituali dei fedeli, la Chiesa italiana ha deciso di coprire gli oneri delle cause di nullità matrimoniale con una parte dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinato alla Chiesa cattolica, limitandosi a chiedere al fedele solo un contributo molto contenuto. In caso di comprovate e gravi difficoltà economiche, è sempre possibile – come già abbiamo detto – ottenere anche l’esonazione o la riduzione di tale contributo.

Qual è l’onorario del Patrono?



Chi intende avvalersi dell’assistenza di un *Patrono di fiducia* deve sapere che i professionisti ammessi al patrocinio presso il Tribunale ecclesiastico, iscritti ad un albo liberamente consultabile sul sito del TEIP (www.tribunaleecclesiasticopiemontese.it), sono tenuti a rispettare le tariffe stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e precisate nell’impegno economico che il *Patrono* e il fedele devono firmare contestualmente al conferimento del mandato; i *Patroni* non possono quindi presentare richieste diverse da quanto previsto.

L’onorario dovuto al *Patrono di fiducia* non può essere inferiore a 1.600,00 euro e superiore a 3.000,00 (questa “forbice” è stata stabilita dai Vescovi delle diocesi d’Italia). Alla cifra stabilita vanno aggiunti, su presentazione di regolare fattura, i contributi previdenziali e fiscali legalmente dovuti. Tale somma comprende tutta l’attività di patrocinio: l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria ed eventuale presenza durante gli interrogatori, la redazione delle memorie difensive. Se la causa richiede una particolare attività di difesa da parte del patrono, quest’ultimo può eventualmente chiedere al Tribunale di autorizzare un onorario maggiore di quello previsto, documentando le ulteriori spese sostenute e rimanendo all’interno della forbice.

Nulla è dovuto ai *Patroni stabili*, che svolgono questo servizio per le parti in modo gratuito. Perciò, qualora il fedele si avvalga dell’assistenza del *Patrono stabile*, non dovrà pagare alcun onorario. Per contattare i *Patroni stabili* è sufficiente rivolgersi direttamente al Tribunale.

Per evitare che le parole complichino le cose...

GLOSSARIO

Parti

Sono i due coniugi che hanno celebrato il matrimonio oggetto della causa.

Attore/Attrice (o Parte attrice)

È il coniuge che introduce la causa. Il termine deriva dal diritto romano: “attore” è colui che “inizia l’azione legale”.

Convenuto/Convenuta (o Parte convenuta)

È l’altro coniuge, quello che non introduce la causa e che viene chiamato a partecipare (a “convenire”, cioè “venire con”), per dare la sua versione dei fatti.

Vicario Giudiziale

È il sacerdote che presiede e dirige l’attività del Tribunale ecclesiastico curandone il corretto ed efficace funzionamento. Si chiama “Vicario” perché agisce a nome e per conto dei Vescovi che lo hanno nominato e che si avvalgono del Tribunale.

Vicari Giudiziali Aggiunti

Sono i sacerdoti che cooperano con il Vicario Giudiziale nell’organizzazione del Tribunale. Anch’essi agiscono, coordinati dal Vicario Giudiziale, a nome e per conto dei Vescovi che li hanno nominati e che si avvalgono del Tribunale.

Collegio

È l’insieme dei tre Giudici (sacerdoti o laici/laiche) che pronunzieranno la sentenza.

Preside (o Presidente di causa)

È il Giudice (sacerdote) che presiede il Collegio.

Uditore/Istruttore

È il Giudice (sacerdote o laico/laica) che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni avvalendosi di un Notaio ecclesiastico.

Difensore del Vincolo

Può essere un sacerdote o un laico/una laica. Il Difensore del Vincolo è chiamato anche “parte pubblica” a tutela del sacramento. In realtà è una figura essenziale nel

processo, per garantire il contraddittorio necessario all'accertamento della verità e deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente adottati contro la nullità del matrimonio in esame.

Promotore di giustizia

È l'operatore del Tribunale (sacerdote o laico/laica) che ha diritto di impugnare la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio e assume anche il ruolo di garante a tutela della legge processuale.

Patrono

Nel linguaggio dei Tribunali Ecclesiastici, indica l'Avvocato che assiste la parte o le parti in causa. Se è Patrono stabile non dovrà ricevere dalla parte o dalle parti alcun onorario poiché il suo servizio è retribuito dal Tribunale. Se è Patrono di fiducia l'onorario sarà a carico della parte o delle parti in causa. Sia il Patrono stabile sia il Patrono di fiducia possono essere nominati "difensori d'ufficio" qualora il Presidente del Collegio ne verifichi la necessità.

Costi di causa

Si tratta del contributo versato al Tribunale da parte di chi introduce una causa di nullità (o dalla parte convenuta che eventualmente si costituisce in causa con proprio avvocato). Copre parzialmente le spese che il Tribunale deve sostenere per una causa.

Costi di patrocinio

È l'onorario dovuto dalla parte al proprio patrono di fiducia. È fissato dalla CEI tra un minimo e un massimo.

Libello

È il breve esposto presentato dalla parte che introduce la causa; deve contenere il racconto della vicenda matrimoniale e l'individuazione, seppur sommaria, dei capi di nullità invocati.

Capi di nullità

I motivi per cui il matrimonio potrebbe essere dichiarato nullo e sui quali si deve indagare. I capi di nullità rientrano in due grandi categorie: le simulazioni del consenso (quando ci si sposa escludendo la procreazione della prole o la fedeltà o l'indissolubilità o il sacramento) e i casi di incapacità consensuale (quando si è in presenza di disturbi o patologie di tipo psichico, oppure non si è psicologicamente liberi nello scegliere di sposarsi).

Dubbio concordato o Formula del dubbio

Si tratta del capo o dei capi di nullità, ammessi dal Vicario Giudiziale, sulla base dei quali è stata introdotta la causa e sui quali sarà fatta l'istruttoria per verificarne la fondatezza nel caso concreto preso in esame.

Testi o testimoni

Sono le persone indicate dalle parti in quanto informate sulla vicenda matrimoniale oggetto della causa. L'elenco dei testimoni indicati è allegato al libello. Possono essere indicati anche nel corso dell'istruttoria.

Istruttoria

È la fase del processo nella quale si raccolgono tutte le prove, interrogando le parti, i testimoni e acquisendo i documenti.

Decreti

Sono gli atti con i quali il Giudice preposto regola lo svolgimento del processo e dà disposizioni in merito alle questioni che possono insorgere.

Istanze

Sono le richieste delle parti o dei loro Patroni, effettuate nel corso della fase istruttoria.

Pubblicazione degli atti

Si tratta del decreto con cui il Giudice dispone che gli atti prodotti nella fase istruttoria siano messi a disposizione delle parti permettendo loro di prenderne visione (o presso lo studio dell'Avvocato, se hanno un proprio Patrono, o presso la Cancelleria del Tribunale, se non sono costituite in causa). In seguito alla lettura degli atti è possibile presentare ulteriori istanze istruttorie.

Conclusione in causa

Si tratta del decreto con cui il Giudice – quando la causa risulta sufficientemente istruita e non vi sono ulteriori istanze delle parti – formalizza la conclusione della fase istruttoria. Ad essa seguono la presentazione delle Difese dei Patroni delle parti costituite in causa, delle Osservazioni del Difensore del vincolo e la decisione finale del Collegio.

Sentenza

È l'atto del Collegio che conclude il processo dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione, con le motivazioni. Non è più richiesto un secondo grado di giudizio perciò la sentenza di nullità – una volta divenuta esecutiva, trascorsi i termini di legge in assenza di impugnazione – consente la celebrazione di un nuovo matrimonio canonico. È quindi necessario che tutta la procedura sia conclusa e la sentenza sia divenuta esecutiva tramite l'emissione del decreto esecutivo, prima di iniziare l'istruttoria matrimoniale in vista delle nuove nozze.

Coloro che hanno ricevuto una sentenza affermativa che dichiara la nullità del matrimonio sono invitate – a causa conclusa e del tutto liberamente, nella misura che riterranno congrua alle loro effettive possibilità – a concorrere alla copertura almeno parziale del costo effettivo della causa, nelle forme previste dall'ordinamento

canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa (secondo le modalità illustrate loro con apposita lettera e allegato bollettino postale). Tali erogazioni liberali, deducibili dalla dichiarazione dei redditi, sono devolute successivamente al Tribunale tramite un fondo costituito presso la Conferenza Episcopale Italiana.

Divieto a contrarre nuove nozze

Viene stabilito in sentenza, laddove necessario. Non consiste in una “pena” imposta a una o entrambe le parti, ma è uno strumento pastorale volto a tutelare la santità del matrimonio, la liceità e, talvolta, la validità di un nuovo vincolo coniugale. Il divieto non può essere rimosso senza che vi sia “giusta e ragionevole causa”, vale a dire senza la prospettiva reale di nuovo matrimonio.

Decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

È il decreto rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - nella sua funzione di superiore organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica - con il quale si attesta l’esecutività a norma del diritto canonico in vista della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

Delibazione della sentenza canonica

Con il termine “delibazione” si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.

A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929.

Il procedimento dev’essere introdotto da un avvocato abilitato nell’ordinamento civile.

A chi posso rivolgermi per sapere se posso introdurre la causa di nullità del mio matrimonio e come devo fare?

- al mio Parroco o a un sacerdote
- alla Curia diocesana e ai Centri di ascolto
- al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese
(Via dell’Arcivescovado 12, Torino - tel. 011.0628500)
info@tribunaleecclesiasticopiemontese.it
- agli Avvocati dell’Albo Ecclesiastico

*Chi desidera altre copie del presente opuscolo può scrivere a:
cancelleria@tribunaleecclesiasticopiemontese.it*

Lo svolgimento dei processi più brevi

Tutti i processi canonici sono pastorali perché hanno finalità e metodiche pastorali, pertanto occorre superare l'idea che il processo "più breve" sia l'unica attuazione "pastorale" per le cause di nullità. Anche il processo "ordinario" di nullità deve essere breve. Quello davanti al Vescovo in realtà è più breve.

Questo processo è possibile solo quando ricorrano alcune condizioni che non sono "ordinarie" e si presentano praticamente in poche situazioni:

- il **consenso di entrambe le parti** (cf can. 1683 1°)
- la **manifesta nullità** (cf can. 1683 2°). Papa Francesco riprendendo questo aspetto ha sottolineato che si richiede «*come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio*».



Il Giudice è il Vescovo diocesano:

- 1) Può essere Giudice solo il Vescovo a capo della comunità dei fedeli; è una condizione ad validitatem. Questo significa che non può essere giudice nel processo "più breve" un amministratore diocesano non insignito della dignità episcopale, o un Vescovo ausiliare; tantomeno può essere Giudice un'altra persona.
 - 2) Il Vescovo diocesano ha il diritto di dichiarare la nullità o rinviare la causa all'esame del Tribunale ordinario. Ciò dipende dal fatto che abbia raggiunto o meno la certezza morale sulla nullità del matrimonio in esame, dopo essersi consultato con l'Istruttore e l'Assessore e aver vagliato le osservazioni del Difensore del vincolo e quelle delle parti, se vi sono (cf can. 1687 § 1).
 - 3) Non è prevista una delega per la decisione al Vicario giudiziale o ad altra persona perché in qualità di pastore il Vescovo è chiamato a decidere personalmente e ha il dovere di pronunciarsi in quanto «è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta».
- L'istanza va sempre intestata al Vescovo diocesano, ma è inoltrata tramite il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese. È compito del Vicario giudiziale del suddetto Tribunale ammettere il libello, comunicarlo alla parte convenuta – se non lo ha preventivamente sottoscritto – e notificarlo al Difensore del vincolo.

È importante che nell'istanza con cui si chiede che la causa venga trattata con processo "più breve", venga fatta esplicita menzione del Vescovo diocesano competente a valutare il proprio matrimonio; ecco perché va intestata direttamente al Vescovo. Il ruolo del Vicario giudiziale competente per le cause di nullità matrimoniale (del Tribunale Interdiocesano) in questo caso si raffigura come un aiuto fornito al Vescovo e impedisce che un'eventuale ammissione dell'istanza al processo "più breve" possa essere vista come un anticipo di risposta affermativa da parte del Pastore.

- Il **Vicario giudiziale** contatta quanto prima il Vescovo competente a giudicare, designa l'Istruttore e l'Assessore, possibilmente della diocesi del Vescovo competente, e mette a disposizione il Cancelliere del TEIP come Notaio.
- L'**istruttoria**, tendenzialmente in un'unica sessione (laddove le parti e i testi possono e vogliono garantire contestualmente la loro presenza), si svolge nella diocesi del Vescovo giudicante per favorire la prossimità alle parti.
- **Istruttore ed Assessore** consegnano personalmente gli atti di causa, la relazione e le considerazioni al Vescovo per coadiuvarlo nella sua personale ed esclusiva decisione.
- Il **Vescovo "giudice nato"**, nel caso si sia pronunciato affermativamente, decide se consegnare personalmente la sentenza o disporre semplicemente l'invio alle parti. Qualora non possa dichiarare la nullità, trasmette il tutto al Tribunale competente per seguire la via del processo ordinario.



Il collegio degli avvocati del foro ecclesiastico piemontese



Il Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Piemontese (CODAFEP) ha apprezzato e sostenuto la redazione del presente *Sussidio per i fedeli* sin dalla sua genesi, considerandolo uno strumento prezioso per divulgare la realtà del processo di nullità matrimoniale.

Gli avvocati del CODAFEP, sostenuti dall'invito del Santo Padre ad una maggiore presenza ed impegno dei laici nell'attività della Chiesa, incoraggiati dal richiamo ad un cammino sinodale che non può non comprendere l'ascolto di tutti i soggetti coinvolti, hanno quindi cercato di sviluppare un ruolo pastorale sia nello svolgimento della propria attività privata sia nelle strutture parrocchiali di appartenenza, mettendo a disposizione una professionalità qualificata per un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione per le coppie in crisi o per le persone separate.

Questo *Sussidio* diviene un prezioso strumento integrativo che aiuta il fedele a comprendere le dinamiche del processo di nullità matrimoniale, sfatando i luoghi comuni ed i pregiudizi che ancora accompagnano l'attività giudiziaria dei tribunali ecclesiastici; in particolare si vuole evidenziare come il *modus operandi* non sia inquisitorio e che il processo di nullità matrimoniale non è 'una causa da vincere', ma un lavoro collettivo di ricerca della verità per identificare gli elementi che hanno reso nullo il consenso nuziale.

Nel *Sussidio* si trovano anche tutte le indicazioni di carattere pratico concernenti la durata del processo di nullità, i costi della causa e la spiegazione dettagliata di tutte le figure professionali deputate ad accompagnare il fedele in tale percorso. La magistrale relazione del Chiar.mo Prof. Arroba Conde contenuta nel *Sussidio* mette in luce come l'itinerario processuale, per quanto importante, si pone sempre sul piano degli strumenti: ciò che conta davvero è la serenità delle persone e il cammino di fede che apre alla salvezza; pertanto, senza cercare scorciatoie di fronte alla complessità delle vicende umane, gli operatori giuridici hanno uno sguardo aperto, attento alla persona e non solo all'applicazione della norma.

Avv. Elena GAVRILAKOS
Presidente del CODAFEP

Elenco degli Avvocati ecclesiastici

residenti nella Regione Conciliare Piemonte e Valle d'Aosta

AVVOCATI DELLA ROTA ROMANA

MUSSO Avv. Lucia Teresa

Corso Re Umberto 42 - 10121 TORINO

tel. e fax 011.19711448

Via XX Settembre 100 - 14100 ASTI

tel. 0141.557799 - fax 0141.325791

e-mail mussoavv@gmail.com

cell. 338.6454594

PICCO Avv. Augusta

Via Palmieri 14 - 10143 TORINO

tel. e fax 011.4374623

e-mail avv.augustapicco@gmail.com

cell. 339.8392168

BERRETTA Avv. Alessandro

Via Giosuè Borsi 69/7 - 10149 TORINO

tel. 011.731261 - tel. e fax 011.731361

e-mail alessandro.berrettavittone@gmail.com

cell. 328.2189337

COLLA Avv. Oriana

Piazzetta Santa Lucia 1 - 15121 ALESSANDRIA

tel. 0131.262651 - fax 0131.40074

e-mail legale@orianacolla.com

cell. 335.266269

BRUNO Avv. Piermarco

Corso Belgio 179 - 10153 TORINO

tel. e fax 011.8129008

e-mail studio@avvocatopiermarcobruno.com

cell. 338.5067928

GAVRILAKOS Avv. Elena

Piazza Adriano 12 - 10138 TORINO

tel. 011.4330940 - fax 011.4305578

e-mail avv.gavrilakos@gmail.com

cell. 346.7529413

REMOTTI Avv. Renzo

Via Giacomo Leopardi 9 – 14100 ASTI
e-mail renzoremotti@gmail.com
cell. 335.8344532

FISSORE Avv. Elisabetta

Via Fratelli Vercelli 55 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
tel. e fax 011.9710149
e-mail avv.elisabettafissore@gmail.com - elisabetta.fissore@libero.it
cell. 347.5461840

LONGO Avv. Ignazio

Via Pastrengo 22 (1° piano) - 10128 TORINO
tel. 011.539244 - fax 011.5132607
e-mail rotalavv.longo@longoagneticis.it
cell. 392.6192882

GIACHINO Avv. Elisabetta

Via Gramsci 12 - 13900 BIELLA
tel. 015.21600 - fax 015.2439400
Via Palmieri 25 - 10143 TORINO
e-mail studiolegalegiachino@libero.it
cell. 333.3426383

GAETINI Avv. Laura

Via Susa 43 - 10138 TORINO
tel. 011.4331668 - fax 011.4345503
e-mail info@lauragaetini.com

FELISIO Avv. Cristiano

C.so Massimo d'Azeglio 30 -10125 TORINO
tel. 011.4627271
Piazza S. Lorenzo n. 41 - 10094 GIAVENO (TO)
e-mail cristiano.felisio@studiolegalefelisio.it
cell. 335.266304

ARIU Avv. Elena

Via Pietrino Belli 12 - 12051 ALBA (CN)
tel. e fax 0173.34903
e-mail elena.ariu@libero.it

AGRÒ Avv. Loredana

Corso Lecce 5 – 10145 TORINO
tel. 011.7495862
e-mail loredanaagr@virgilio.it - cell. 339.6933519

CAVALLARO Avv. don Damiano

Studio Rotale Cavallaro - Via Confienza, 19 - 10121 Torino TO

cell. 339.2922835

e-mail damiano.cavallaro@icloud.com

AVVOCATI AMMESSI A PATROCINARE PRESSO IL T.E.I.P.**DARDANELLO Avv. Carlo**

Piazza S. Benedetto 1 - 12080 VICOFORTE (CN)

tel. 0174.329570

e-mail darda@tiscalinet.it

cell. 347.9362429

CAFFINO Avv. Paola

Via Recetto 19/B - 28060 VICOLUNGO (NO)

tel. 0321.835004

Via Perrone 6 - 28100 NOVARA

tel. 0321.613764 - fax 0321.1818857

e-mail paolacaffino@virgilio.it

cell. 328.5695096

NEGRI Avv. Pia

Via Garibaldi 53 - 10122 TORINO

tel. 011.546394

e-mail pia.negri2017@gmail.com

cell. 338.6856853

LASAGNA Avv. Andrea

Corso Eianudi n. 55 - 10129 Torino

tel. 011.502783

a.lasagna1@virgilio.it

cell. 339.1919643

PATRONI STABILI E ADDETTI ALLA CONSULENZA PRESSO IL T.E.I.P.**COSTAMAGNA Avv. Roberto****SAMPIERI Avv. Alessandra****WITZEL Avv. Raffaella**

NULLITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO: ASPETTI PASTORALI E GIURIDICI

Manuel Jesús Arroba Conde

Si ringraziano:
l'Arcidiocesi di Pescara-Penne,
il Prof. Antonio Iaccarino e
l'Associazione Canonistica Diocesana di Pescara
per la concessione del testo
del Prof. Padre Manuel Jesús Arroba Conde.



È stato bello lavorare con te

“

La rottura dell'unione matrimoniale rappresenta una delle maggiori sfide pastorali che, nel contesto odierno, incidono sulla famiglia. Durante la III assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi il tema è stato oggetto di ampia considerazione, insieme ad altri aspetti che manifestano la situazione di crisi che oggi attraversa l'istituzione familiare, messa a dura prova nella sua essenziale solidità affettiva ed educativa per svariate ragioni, spesso esterne alla volontà di coloro che formano il nucleo familiare. Tali ragioni sono principalmente di ordine sociale, politico ed economico, e non sempre sfociano nella dissoluzione della famiglia.

”

Il desiderio di famiglia

Il Sinodo ha invitato a uno sforzo di discernimento che distingua bene le situazioni e favorisca, in ogni caso, la maggiore integrazione delle persone coinvolte nella comunità ecclesiale, ribadendo l'attenzione prioritaria nell'opera di evangelizzazione che merita una buona esperienza di vita in famiglia. Il magistero della Chiesa sulla famiglia è costante e conosciuto, ma si deve cogliere la sua rinnovata riproposizione tramite il concetto di "desiderio di famiglia".

Con l'espressione "desiderio di famiglia" si intende affermare la convinzione che il Signore ha depositato nel cuore di ogni persona l'aspirazione ad avere quelle relazioni di amore oblativo, creativo e reciproco che più ci assomigliano a Lui e che, pur nell'impegno che esse richiedono, più favoriscono la condizione di ogni persona quale essere chiamato alla libertà.

Ciò ridimensiona le conseguenze di un approccio solo sociologico alla realtà familiare odierna, di segno negativo, che suscita la sensazione di un'ostilità diffusa ai valori della famiglia.

Bisogna distinguere tra persone e poteri forti; solo in questi ultimi è dato riscontrare ipotetici interessi avversi alla solidità familiare, in quanto le famiglie solide sono spazi per la crescita di persone forti, meno manipolabili e potenzialmente più libere. Simile convinzione sul desiderio di famiglia deve tradursi in un approccio alle esperienze di fragilità senza precipitazioni dovute a schemi astratti (quindi non giuridici, ma pseudogiuridici), ponendo anzi come prima ipotesi del fallimento la volontà di dar corso al desiderio di famiglia, di porre fine a una esperienza non positiva, spesso perché iniziata senza presupposti per una esperienza buona.



Il matrimonio: bene sociale e personale

Tra i beni della famiglia e della persona sarebbe errato stabilire artificiose e precipitose contrapposizioni.

Gli ordinamenti giuridici proteggono il matrimonio come base abituale della famiglia, tutelata a sua volta come istituzione dalla quale dipendono valori utili per ogni persona e per la società nel suo insieme.

Tale protezione giuridica del matrimonio implica stabilire i requisiti minimi per accedervi, fissare gli obblighi che comporta e favorire la sua potenziale stabilità come ideale, perfino dopo il fallimento, in quanto rimangono obblighi nei confronti della prole e, in certi casi, nei confronti dell'altro coniuge.

L'evoluzione del diritto familiare e matrimoniale negli Stati può essere descritta come una progressiva equiparazione tra gli "interessi della famiglia" e gli "interessi dei singoli membri". L'impostazione personalistica del matrimonio e della famiglia, così come la comunione spirituale tra i coniugi, si deve considerare globalmente come una conquista dalla quale non si torna indietro, pur avendo comportato maggiore instabilità, per aver fatto dipendere il mantenimento del vincolo dal mantenimento dell'interesse affettivo.

Senso vocazionale della protezione giuridica del matrimonio canonico



Anche per la Chiesa il matrimonio è istituzione portatrice di valori pubblici, non solo in quanto base della famiglia ma anche perché costituito da dinamiche essenziali sulle quali la Chiesa ritiene di non poter disporre in maniera arbitraria, ma di dover agire in assoluta coerenza con il nucleo del Vangelo.

Ora, nonostante non sia nella disponibilità della Chiesa stabilire gli elementi essenziali del matrimonio (tra cui la perpetuità del vincolo), e che di conseguenza non sia nella disponibilità dei coniugi decidere unilateralmente o concordemente della sua permanenza o dissoluzione (come oggi succede invece nei diritti statuali), nella riflessione sulla protezione giuridica del matrimonio non si può prescindere dalla sua considerazione come una vocazione: un modo di rispondere alla chiamata alla santità, quella che ogni fedele riceve come invito a cercare la propria realizzazione personale secondo il progetto di amore proposto e vissuto da Gesù.

Caratteristica specifica della vocazione coniugale è il desiderio di assumere come progetto personale, entro il progetto cristiano, quello dell'amore condiviso in

complementarietà, facendo consistere la propria felicità personale nel riuscire a rendere felice l'altro coniuge nella quotidianità.

Perciò, gli elementi personalistici del matrimonio, in prospettiva cristiana, sono ugualmente indispensabili, non per mero cedimento all'evoluzione sociale (dove gli interessi e le gratificazioni individuali sono parametri cui sottoporre ogni realtà) ma per la corretta comprensione dell'unione coniugale come realtà giuridica (stato di vita) legata alla realtà teologica (sacramento, vocazione).

Come sacramento il matrimonio deve essere simbolo delle dimensioni dell'amore secondo l'utopia del Vangelo, trasformando il desiderio dei coniugi in impegno giuridico: impegno di amore totale, creativo, esclusivo e definitivo. Allo stesso tempo, quale sacramento, il matrimonio dona ai coniugi la capacità di rispondere a tale progetto di vita attraverso la grazia, che non si sostituisce alla libertà e agli sforzi dei coniugi nella loro autonomia, ma permette di comprendere e superare la loro non assoluta autosufficienza nell'affrontare le vicende svariate che presenta la quotidianità coniugale.

Il fallimento coniugale

La fragilità e la debolezza umane possono produrre un distacco tra gli ideali e la realtà. La peculiare dimensione quotidiana e interpersonale del matrimonio implica che l'ideale della comunità di vita e di amore si dispieghi in vicendevoli rapporti e in aspettative reciproche costanti. Ciò esige specifica preparazione e permanente disponibilità, le cui carenze possono generare la patologia del matrimonio, con conseguente sofferenza e senso di fallimento personale. Perciò la legge della Chiesa stabilisce i minimi di preparazione e intenzione richiesti per celebrare un valido matrimonio, capace cioè di sostenere un progetto coniugale autentico, anche se si presume che ogni persona, in quanto chiamata ad amare e a essere amata, possiede l'inclinazione ad assumere questo stato di vita e di conseguenza, possiede anche sufficienti risorse per affrontarlo come progetto proprio.



Non sempre l'allontanamento dall'ideale è dovuto a mancanza di intenzione o di adeguata capacità-preparazione. La radicale vocazione ad amare ed essere amati riposa sulla libertà personale che, per l'inclinazione all'egoismo, è esposta a confondere le esigenze di felicità personale con la pretesa di gratificazione immediata, per cui la libertà include la possibilità di venir meno (e deludere) le proprie responsabilità, anche quelle che furono validamente assunte.

Gli atteggiamenti pastorali di fronte alle esperienze di fallimento coniugale

Alla luce di quanto detto si possono indicare due atteggiamenti di fondo nell'approccio pastorale ai fallimenti matrimoniali.

Il primo atteggiamento riguarda il concreto modo di annunciare la Buona novella in tali circostanze. Come detto, la legge canonica, in quanto tenta di tradurre l'ideale evangelico, non potrebbe tutelare qualsiasi deriva egoista che provochi il venir meno agli ideali validamente assunti e non onorati per aver confuso la felicità personale con la gratificazione immediata e costante. Ora, qualsiasi sia stata la causa di un fallimento coniugale, è fondamentale ricordare che la persona del fedele, sia colpevole o innocente, non è mai estromessa dal fine ultimo della legge della chiesa (la salvezza, c. 1752). Per tale ragione, le norme canoniche che regolano questa situazione, incluse quelle relative alla legittima separazione (rimanendo il vincolo), sono poste in funzione della centralità della persona come permanente destinataria della Buona novella.

Il secondo atteggiamento pastorale di fondo fa riferimento all'equilibrio da mantenere nella comprensione dell'esperienza vissuta, mettendo in adeguata relazione la persona del coniuge, che dopo il fallimento bussa alle porte degli operatori pastorali della Chiesa e l'orientamento generale della Chiesa stessa.

È chiaro che il protagonista di un fallimento coniugale è chi meglio conosce i fatti sperimentati, ma potrebbe non avere la percezione obiettiva (per la rimozione, per il desiderio di dimenticare, a causa dell'elaborazione del dolore, della tendenza all'auto assoluzione, ecc...) delle cause ultime. In concreto, potrebbe non capire da solo se nel suo caso si è verificato soltanto il deterioramento dell'ideale (spesso è l'esperienza più immediata e recente a segnare la visione del protagonista).

Oggi è legittimo sostenere che l'orientamento generale dell'azione pastorale della Chiesa è la prospettiva di segno opposto. Senza dimenticare il ruolo che spetta nel fallimento alla libertà personale (in quanto libertà caduta, capace di dire no) la

Chiesa si sforza nel partire dalla presunzione contraria, come esige l'annuncio di cui è chiamata ad essere testimone: che l'uomo, in quanto fatto ad immagine del Creatore, è chiamato ad amare ed essere amato, e trova nell'amore il senso della sua vita. Tale convinzione è così profonda, che dinnanzi al fallimento di un progetto di amore, la Chiesa offre mezzi per rivederlo in profondità. In tale revisione, essa constata il più delle volte che dietro il fallimento vi era un progetto di amore solo apparente, privo dei requisiti di preparazione e intenzione richiesti. Tra questi mezzi di revisione si annovera la pastorale giudiziale che portano avanti le strutture giudiziarie della Chiesa.

Lettura pastorale dei motivi di nullità

Non sono però solo i tribunali gli unici soggetti della pastorale giudiziaria. Sarebbe un errore pensarlo, così come sarebbe avventato dimenticare che la loro opera sia equiparabile (nella sua qualificazione e specializzazione) a quella che è invece necessario venga svolta dagli operatori diretti di pastorale. Questi non si devono addentrare in temi che potrebbero non conoscere a sufficienza. Allo stesso tempo, sia perché certe cose debbono essere conosciute da tutti, sia perché non sarà mai equiparabile (anche funzionalmente) l'affetto pastorale diretto, da quello indiretto della struttura giudiziaria, conviene offrire una visione dei motivi di nullità, non strettamente tecnica, ma che possa essere di aiuto al primo approccio degli operatori diretti. Tale atteggiamento pastorale si può formulare in questi termini: INCORAGGIARE IL FEDELE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ CONIUGALE A RIVEDERE A FONDO, CON I MEZZI OFFERTI DALLA CHIESA, L'ESPERIENZA CONIUGALE PASSATA, quella che renderebbe complessa una nuova esperienza di relazione.

Si presentano di seguito i motivi di nullità in uno stile che aiuti a valorizzare questo primo approccio degli agenti pastorali. Vale la pena farlo quindi nella prospettiva di un non giurista, considerando che i motivi di nullità sono la traduzione giuridica delle ragioni teologiche per le quali un progetto coniugale, pur intrapreso con la buona volontà soggettiva da parte degli sposi, è oggettivamente inadeguato per raggiungere i suoi valori intrinseci.

La maggior parte dei motivi sono riconducibili ai due generi di requisiti in cui si deve fondare il consenso degli sposi, cioè l'intenzione e la preparazione. Il valore del consenso, come atto libero e unica fonte valida del matrimonio, riposa in tre tipi di garanzie oggettive, dalle quali derivano differenti motivi di nullità.

- a) Le garanzie inerenti alla libertà necessaria;
- b) Le garanzie inerenti alla disponibilità richiesta;
- c) Le garanzie inerenti alla capacità.

Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la libertà

La prima garanzia è la libertà personale, tutelata come unica causa dell'opzione coniugale. Per le inevitabili limitazioni e condizionamenti umani, è impensabile che la legge canonica possa esigere assoluta libertà per sposarsi. Tra l'altro, pur in teoria, può risultare felice un matrimonio, anche quando si è giunto ad esso con qualche condizionamento.

Tutte le leggi si caratterizzano però per la loro praticità. Così anche la legge canonica. Perciò, l'accesso al matrimonio è regolato con un presupposto di tipo pratico ragionevolmente fondato: cioè, che un progetto di vita come quello coniugale (con tutte le dimensioni personali di cui abbiamo detto, inserite negli elementi essenziali da tutti conosciuti) non è solitamente percorribile quando non è frutto di una scelta libera, unica in grado di mantenere le conseguenze della decisione, cioè il desiderio di donazione e accettazione amorosa reciproca di fronte alle incertezze del futuro. La legge tutela la libertà, come requisito di validità nella scelta di questo stato di vita, prevedendo tre forme concrete in cui le limitazioni della libertà rendono nullo il matrimonio (non potendole considerare quindi normali limitazioni):

a) Le gravi pressioni di terzi (della famiglia, o di fuori della famiglia) che inducono ad accettare un matrimonio non desiderato, per timore di soffrire (*metus communis*) o di provocare (*metus reverentialis*) mali maggiori (c. 1103).

b) Le pressioni interne, quelle cioè che il contraente esercita su se stesso, auto imponendosi il matrimonio per ragioni che non nascono dell'amore ma dalla sua debolezza psicologica del momento (per risolvere una gravidanza non prevista; per concludere un fidanzamento lungo senza l'investimento che richiede un nuovo passo, come è sposarsi; per non deludere l'altro; per paura di rimanere da solo). Queste e simili circostanze provocano spesso una grave forma di limitazione nella scelta, alla quale si perviene senza la dovuta libertà interiore richiesta (cc. 209; 1057; 1095 par. 2).

c) Infine, anche se la libertà nella scelta dell'altro coniuge è tutelata ampiamente, qualsiasi siano i suoi limiti o le sue qualità (sterile o fecondo; ricco o povero; sano o ammalato), la legge raccoglie il gravissimo limite alla libertà nella scelta del coniuge che deriva dall'inganno; in concreto, quando per evitare che desista dal matrimonio, a un contraente viene dolosamente nascosta (in forma attiva o passiva-omissiva) la verità circa qualche qualità dell'altro che, per la sua entità (oggettiva, ma anche soggettiva) possa danneggiare gravemente la vita coniugale nella sua dimensione di comunità specifica (c. 1098).

Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la disponibilità personale

La seconda garanzia è la disponibilità verso l'altro coniuge, non in generale ma in quanto coprotagonista di un'opzione condivisa, il cui contenuto oggettivo, come dicevamo all'inizio, è fonte di reciproche aspettative. Per tale ragione non è possibile considerare valido un impegno coniugale assunto solo a metà.

La legge tutela l'esigenza di disponibilità coniugale prevedendo, anche su questo campo, tre forme in cui il consenso non raggiunge questa garanzia:



a) Quando si pretende, al di sopra della persona scelta, che questa possieda qualità di cui è, di fatto, priva, senza che lei lo sappia. Si produce così un errore in colui che pretendeva la qualità, anche se non è stato ingannato (per il fatto che l'altro coniuge, carente della qualità, non sapeva del suo deficit). Sul punto è importante notare che la legge non tutela la vittima dell'errore, perché non si protegge una libertà di pretese capricciosa e individualista.

Non la si protegge nemmeno quando la qualità pretesa, e oggetto del suo errore, verte su una realtà fortemente legata alle finalità del matrimonio (come la fecondità). Colui veramente protetto (ma la spiegazione di ciò nella pastorale diretta è molto ardua nei confronti della vittima dell'errore) è il coniuge carente della qualità (cioè, lo sterile), perché merita di essere amato per quello che è e non per quello che è capace di dare (questo sarebbe il punto di forza pastorale nei confronti del coniuge carente della qualità).

Punto comune importante nell'approccio pastorale nei confronti di ambo i coniugi è che il consenso coniugale è espressione della volontà di amare una persona così come essa è, mai il desiderio unilaterale di ottenere vantaggi (pur legittimi in astratto) attraverso le qualità dell'altro (c. 1097).

b) Quando si aggiungono condizioni di futuro al progetto (c. 1102); il futuro coniugale è un cammino da costruire da parte degli sposi congiuntamente e con fiducia; se un contraente crede necessario assicurare qualche aspetto del futuro, apponendo condizioni, vuol dire che non c'è sufficiente solidità nella relazione. Normalmente le condizioni sono il frutto di dubbi sulla persona dell'altro, o sono

manifestazione di mancanza di disponibilità alla reciprocità che comporta condividere il futuro con lui.

c) Quando si accettano le nozze solo in modo apparente (senza reale desiderio di farlo) o per ragioni strumentali (per ottenere altri obiettivi estranei al matrimonio); a volte, pur desiderando il matrimonio, la persona nutre riserve per motivi gravi e non presta un consenso pieno, escludendo (per conto suo, o d'accordo con l'altro) qualcuno dei valori oggettivi essenziali (fonti di aspettative reciproche riconosciute): la procreazione o educazione della prole (anche se si deve prestare attenzione all'obbligo di paternità responsabile, che è sempre paternità e si fonda in reciprocità costante, non solo di partenza), la perpetuità (attenzione alle mentalità divorziste quando non sono meramente astratte), la fedeltà (mentalità o realtà in corso, diversa della debolezza inerente prassi adulterine isolate postnuziali), l'impegno preciso per realizzare il bene dell'altro e di accogliere lui come fonte del proprio bene (qui è importante la cultura, che concretizza in modi diversificati la collaborazione, ma non è ammissibile la mentalità di rifiuto) o la dimensione sacramentale (molto da discutere in teoria, ma il sacramento del matrimonio è sacramento della maturità e non dell'iniziazione; è importante che all'esperienza proficua dei corsi prematrimoniali si unisca una normale prassi cristiana), (c. 1101).

Motivi di nullità derivanti dalle garanzie inerenti la capacità psicologica



La terza garanzia è la capacità psicologica per affrontare il matrimonio. Non si deve dimenticare che il matrimonio è un progetto di vita alla portata delle persone comuni e normali. Il matrimonio però richiede qualità che siano all'altezza di tutto ciò che è in gioco in questa opzione di vita, nella quale si può dire che si investe la sorte personale più profonda ed in modalità complesse, per trattarsi di una opzione che si proietta in un futuro incerto. L'insieme di queste doti può essere denominato con il termine di maturità.

L'utilizzo di questa espressione spaventa ed è molto importante, nel campo pastorale, aiutare la persona a capire che, se si dovesse rivedere la

validità del suo matrimonio fallito, analizzando la sua maturità, non si intende presumere che lui sia incapace di intendere o di volere, cioè che sia una persona con qualche malattia mentale. Si tratterà di una specifica immaturità, nel senso che il sacramento matrimoniale è sacramento della maturità.

Nessuno raggiunge la maturità piena una volta per tutte, ma non è pensabile uno stato di vita coniugale se non si accede a esso con un minimo di maturità. Il contributo degli agenti di pastorale diretta, in questo settore, è molto importante se riescono ad evitare le generalità (cioè quel pseudopsicologismo o diletterantismo sociologico per cui tutti sarebbero immaturi) e, pur senza tecnicismi, aiutano a focalizzare bene la concreta modalità di immaturità eventualmente rilevante.

La legge, nell'ottica di praticità che le è propria, risolve con equilibrio i due poli in tensione (non piena, sì minima maturità) stabilendo tre forme di immaturità o incapacità matrimoniale.

a) Quando il contraente accede alla celebrazione in uno stato mentale che non è all'altezza della gravità dell'atto (c. 1095, n. 1); questa incapacità può derivare da una condizione psichica permanente (come quando si è affetti da perturbazioni mentali molto gravi) o transitoria (se si realizza l'atto agendo sotto gli effetti di fattori che diminuiscono in quel momento la coscienza, provocando per la celebrazione un insufficiente uso di ragione).

b) Quando, pur senza essere affetti da malattie psichiche, in senso stretto, e pur essendo capaci di conoscere il minimo che comporta lo stato di vita coniugale (come comunità indissolubile e feconda, ignoranza che non si presume dopo la pubertà, c. 1096), si avverano lacune psichiche meno gravi ma dimostrative del fatto che la persona non ha raggiunto una evoluzione personale sufficiente. Queste lacune impediscono di prepararsi al matrimonio con le garanzie richieste per **COMPNDERE** (non solo sapere) con **OGGETTIVITÀ** (senza cioè stravolgerle per le proprie lacune) ciò che comportano **NELLA PRATICA** (con il dovuto riferimento a sé e alla persona del futuro coniuge) i **DOVERI E DIRITTI ESSENZIALI** del matrimonio in quanto **RECIPROCI**.

La grave immaturità psicologica crea confusioni tra la relazione coniugale e altri tipi di relazione (per es. di dipendenza, di amicizia, filiali). Si richiede quella maturità che permette di discernere l'opzione da fare come un bene per se stesso, fondata in sentimenti affettivi reciproci verso un'altra persona determinata, il cui valore si conosce e si accetta così come è senza perdere la oggettività sui suoi aspetti positivi e sui limiti che comporta intraprendere proprio con tale persona (e non con un'altra) la vita coniugale (c. 1095, n. 2).

c) Quando per ragioni psichiche, forse ancor meno gravi (in quanto non impediscono il discernimento e la preparazione dovute per comprendere in modo pratico e oggettivo l'impegno coniugale che si assume), la persona non

possiede le risorse psicologiche per portare avanti gli obblighi essenziali, dei quali non può di fatto farsi carico, con la dovuta solvenza, per motivi che non dipendono dal suo mancato sforzo nè dal venir meno della sua volontà (magari in seguito alle esperienze postnuziali difficili che si siano presentate).

Normalmente questo tipo di immaturità viene detta “affettiva”, perché limita gravemente la possibilità di adempiere le esigenze di reciprocità proprie della relazione coniugale.

Possono però rientrare altre anomalie psichiche più specifiche, che non consentono di onorare qualcuno dei doveri inerenti la stabilità dell'unione (disturbi vari che si traducono in necessità di fuggire e non impegnarsi seriamente a nulla), la sua espressione di complementarietà intima (anomalie sessuali o problemi di identità sessuale), la dimensione di esclusività (anomalie sessuali più gravi), l'ordinazione al bene reciproco dei coniugi (disturbi di squilibrio nella relazione: per dipendenza o per narcisismo; o disturbi della gioia della relazione: depressioni, psicopatologie dell'umore, gelosie patologiche) o agli obblighi educativi verso la prole (disturbi di egocentrismo, di irresponsabilità economica, dipendenze di vario genere. (c. 1095, n. 3).

Altri motivi di nullità di minor rilievo nell'azione pastorale



Ci sono motivi di nullità che normalmente hanno un minor interesse o rilievo nell'azione pastorale diretta (anche se non tutti), considerando che ci siamo posti nell'ottica pastorale nei confronti di un matrimonio celebrato e fallito. Se ci poniamo nell'ottica della pastorale di preparazione e celebrazione del matrimonio il loro interesse sarebbe enorme. Si tratta dell'esistenza di impedimenti o di difetti di forma nella celebrazione.

Il loro minor interesse pastorale, dopo il fallimento del matrimonio, deriva dal fatto che gli impedimenti e la forma tutelano valori più direttamente collegati all'istituzione matrimoniale che alle persone dei coniugi, sicché sono valori di minor entità di quanto siano i valori che sono tutelati con i tre gruppi di garanzie richieste per il consenso valido.

Gli impedimenti tendono ad evitare ostacoli alla genuinità che deve caratterizzare l'affettività coniugale (consanguineità), alla preparazione che si può ipotizzare in astratto (età), alla dedizione specifica (ordine), alla sintonia spirituale tra gli sposi (disparità di culto). Altri hanno per oggetto situazioni non congruenti con la vita matrimoniale (voto religioso, ratto, vincolo precedente e impotenza copulativa certa: quest'ultimo è delicato e potrebbe avere maggior interesse pastorale anche dopo il fallimento).

Le norme sulla forma della celebrazione obbediscono al riconoscimento ecclesiale e pubblico dell'unione. Certi impedimenti possono essere dispensati dall'autorità diocesana, altri dalla Santa Sede, e su altri la Chiesa ritiene che non può (vincolo sacramentale precedente valido e consumato) o che non deve (impotenza) dispensarli. Le difficoltà sulla forma ordinaria di celebrazione possono essere risolte con mezzi previsti dalla legge (anche ex post: supplet e sanatio).

Informazioni pastorali sul processo di nullità

La pastorale giudiziale, come ogni approccio autenticamente pastorale, deve essere intesa nella prospettiva dell'arte dell'accompagnamento, che non soccombe alla cultura del veloce, per evitare di offrire soluzioni fondate solo sulle apparenze e non sulla verità. Occorre un accompagnamento che rifugge anche dal primato dell'intimo e del privato, per non offrire terapie utili a fasciare solo da fuori le ferite, senza guarirle, per il fatto di non consentire di mettere il dito nella piaga, anche se fa male.

L'accompagnamento autentico è quello che suscita fiducia per assumere un onere duro ma imprescindibile: quello di togliersi i sandali davanti alla terra santa che è l'altro. Tale espressione ben si addice al cuore dell'attività giudiziale, chiamata tecnicamente contraddittorio. Nel giudizio canonico, lungi da contrapposizioni ostili, per contraddittorio altro non dovrebbe intendersi che l'onere di togliersi i sandali dinanzi all'altro: la disponibilità cioè ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti nel quadro di una adeguata comunicazione, anche autocritica, con la versione dell'altra parte.

È molto importante smontare i topici che ci sono circa la difficoltà dei motivi di nullità, circa la difficoltà di provarli, specialmente se si oppone l'altra parte, circa la natura quasi penale della causa e circa i costi. Tra le informazioni più importanti da riferire ai fedeli vi è che la dichiarazione di nullità si ottiene per sentenza del tribunale della Chiesa, eretto in forma interdioocesana o diocesana, al quale rivolgersi in base al domicilio delle parti, al luogo della celebrazione del matrimonio o in base al criterio



della raccolta delle prove. Si tratta di un processo peculiare, cioè di natura ecclesiale, fermo restando la necessità di istruire bene la vicenda secondo il motivo addotto dalla parte, che deve essere scelto, non solo per rispondenza a verità ma anche con debita intelligenza.

Questo accurato lavoro, unitamente alla verifica delle circostanze chiaramente incontrovertibili e all'accordo cooperativo e partecipativo delle parti riguardo i motivi alla base della richiesta di nullità del matri-

monio, sarà all'origine dell'assegnazione della causa da parte del vicario giudiziale alla via ordinaria o alla via "più breve" da affidare alla decisione del Vescovo, coadiuvato da un assessore e da un istruttore.

Bisogna insistere che il motivo di nullità può essere rapportato alla persona stessa che ha l'iniziativa del processo e ha interesse alla nullità (attore), sebbene possa ugualmente riferirsi all'altro coniuge (convenuto) o ad entrambi. Non conviene l'autodifesa, sia per impostare bene la causa, e analizzare la sua fondatezza, prima di proporla dinanzi al tribunale, sia per facilitare le notifiche. Si deve aiutare la persona a capire il valore anche pedagogico del contributo economico che offre alla chiesa (modesto, non più di 525€) o al professionista che la assiste (con onorari non paragonabili, al basso, con quelli che si spendono per le separazioni e divorzi, malgrado lo scarso impegno che questi richiedono).

Ma si deve sfatare su ogni altra cosa l'idea che la giustizia ecclesiastica sia preclusa a chi è senza mezzi economici. Un altro aspetto importante è il rapporto con l'altro coniuge in vista del processo. Affermare la nullità non richiede l'accordo dell'altro coniuge, ma poter dimostrare la verità. Scoprire la verità però, richiede garantire la partecipazione dei due con le debite convocazioni.

A chi ha l'iniziativa della causa tranquillizzerà sapere che se l'altro coniuge decide di non presentarsi, il processo comunque può andare avanti lo stesso, in quanto non debbono essere compromessi nemmeno i diritti del coniuge che ha presentato la richiesta di nullità.

Altro punto da indicare è che, anche se la legge tende ad assicurare la partecipazione di tutte e due, lo fa in modalità che non si prestano ad ingenerare inutili controversie tra i due (attenzione ad evitare avvocati litigiosi), in attenzione alla sofferenza comune già vissuta col fallimento.

Il processo si incentra solo nei motivi che provocano la nullità, e non nelle eventuali colpe di ciascuno. Può servire di aiuto pastorale chiarire alle persone che il vero convenuto nel processo è il matrimonio, essendo riprova di questo la partecipazione di un difensore del vincolo.

Bisogna aiutare anche in questa linea il coniuge convenuto; anzi, le nuove norme consentono che ambo i coniugi si avvalgano dell'opera di un medesimo avvocato. L'indagine richiede apportare prove che corroborino con sufficiente certezza morale i fatti che provocano la nullità. Per quanto riguarda le prove, la questione spetta deciderla soprattutto al tecnico (all'avvocato), secondo i dati che la persona stessa abbia offerto. Ma nell'incontro pastorale è molto importante aver presente due cose che possono risultare poco conosciute:

a) La prima è che, essendo i motivi di nullità radicati in fatti di natura personale, a volte intima, la prima e principale prova è la dichiarazione delle parti, le cui affermazioni possono essere suffragate vicendevolmente, o da documenti o testi degni di credito; il punto è che quando il fatto più importante, sul quale si fonda la nullità, è conosciuto solo dal protagonista del medesimo, senza possibilità quindi di conferma né dall'altra parte né dai testi, la certezza su tale fatto non è esclusa se, dalle altre prove, emergono indizi o circostanze in linea coerente con quel fatto, e se si riesce ad accreditare che la persona agisce nel processo per motivi di coscienza, giacché non raggiungerebbe simile obiettivo di fondo se ottenesse il suo proposito affermando delle falsità.

b) Ciò ci introduce nella seconda questione sulle prove, dove il contributo dell'agente pastorale deve essere valorizzato. Si tratta del fatto che la nuova legge indica espressamente l'intervento di un teste di credibilità ad avvalorare la sincerità soggettiva della parte, anche se dei fatti è venuto a conoscenza nel momento della confidenze fatte in occasione del fallimento. È proprio su questa questione che si deve sollecitare maggiore partecipazione degli operatori pastorali. Naturalmente, una cosa è la convinzione soggettiva delle parti, anche sinceramente formate, ed un'altra la realtà oggettiva che possa emergere. Il punto è che non sarà colpa della legge che ci siano mancanze di prove (per il nuovo rilievo che oggi si dà alla dichiarazione delle parti nel senso detto, c. 1679).

Sulle prove si deve aggiungere l'eventuale bisogno di ricorrere a periti in scienze psichiche. Bisogna aiutare le persone a non spaventarsi di ciò, e a non attribuire a tale ricorso presunzioni di eventuali loro paranoie, sicché si necessitano i consigli degli agenti pastorali per sollecitare loro a essere disponibili all'incontro col perito, se fosse necessario.

L'ultima informazione da offrire, con una certa rilevanza è che una parte può opporsi alla nullità e impugnare la prima sentenza affermativa dinnanzi al tribunale di appello.

Tale tribunale può confermarla per decreto o riaprire il caso per ottenere più prove; si capisce che un lavoro ben fatto in primo grado evita riaperture. È chiaro inoltre che, contro ogni decisione negativa, la parte può appellare. Su tutto ciò bisogna tranquillizzare le parti sulle garanzie di giudizio, informando loro che le cause vengono affidate ad un collegio di tre giudici. Tutto questo è collegato alle informazioni sulla durata delle cause (ex lege: 1 anno per il primo grado e non più di sei mesi per il secondo), ma non si deve disprezzare, in senso spirituale, il valore del tempo (per le precipitazioni che diedero luogo al matrimonio nullo), fermo restando che *iustitia ritardata est iustitia denegata*.

Per ultimo, bisogna che gli operatori pastorali ricordino che alcune situazioni speciali non si risolvono con sentenza di nullità ma con dispensa del Papa per contrarre nuove nozze. L'iter in questi casi è più veloce per il fatto di essere più ridotto l'unico oggetto di indagine. Così è quando il matrimonio canonico non fu consumato (oggi si dispone che la consumazione che rende anche estrinsecamente indissolubile l'unione è quella compiuta "modo humano"), o quando si tratta di sciogliere un matrimonio non sacramentale (paolino o petrino) per favorire la fede di un battezzato con un nuovo matrimonio.

Manuel Jesús Arroba Conde (22.09.1957 - 30.05.2023)

Dopo la Licenza in Teologia Dogmatica conseguita nella Facoltà Teologica di Cartuja (Granada), ottiene il Dottorato in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense dove è stato professore ordinario di Diritto Processuale Canonico e Preside dell'Institutum Utriusque Iuris. È stato Direttore di Apollinaris e membro del comitato scientifico di varie riviste specializzate. È stato Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, giudice del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna e docente alla Università di Granada, Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e della Segreteria del Sinodo. Autore di molti libri, tra i quali: *El principio dispositivo en el proceso contencioso canónico*, Roma 1989; *Diritto processuale canonico*, Roma 2012 (VI edizione); *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016. Coautore del *Manuale di diritto canonico*, Roma 2015; con M. Riondino, di *Introduzione al diritto canonico*, Milano 2017 (II ed.); con C. Izzi, di *Pastorale Giudiziaria e prassi processuale*, Cinisello Balsamo 2017.

**Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese**

Via dell'Arcivescovado, 12
10121 Torino

Tel. 011 062 8500

info@tribunaleecclesiasticopiemontese.it